

DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWING)

1. SOGGETTI SEGNALANTI

Ai sensi del D.Lgs. n.24/2023, la presente disciplina, e le relative forme di tutela, si applicano:

- ai dipendenti della Provincia di Lecce, sia a tempo determinato che indeterminato;
- ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe) presso la Provincia di Lecce;
- ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Provincia di Lecce, nel caso di segnalazione di illeciti o irregolarità riguardanti la medesima Provincia per la quale l'impresa opera. In tale categoria rientrano anche i dipendenti di società ed altri enti di diritto privato controllati o partecipati dalla Provincia di Lecce, che forniscono beni o servizi e che realizzano opere in favore della stessa;
- ai collaboratori, ai liberi professionisti, ai consulenti, ai lavoratori autonomi, ai volontari o tirocinanti, retribuiti o non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Provincia di Lecce;
- alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza nella Provincia di Lecce;
- agli ex dipendenti, gli ex collaboratori o soggetti che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto con la Provincia di Lecce, nonché ai dipendenti in periodo di prova e ai soggetti il cui rapporto giuridico non sia ancora iniziato se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

La tutela del whistleblower si applica, altresì:

- ai facilitatori, ossia a chi, all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante, gli presta assistenza nel processo di segnalazione, assistenza che deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di chi ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di chi ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante o di chi ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o di chi ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti comportamenti, atti od omissioni, che costituiscano violazioni di disposizioni normative

Allegato G1 – Disciplina delle Segnalazioni di Illecito (Whistleblowing)

nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, commesse nell'ambito della Provincia di Lecce e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al D.Lgs. n.24/2023 o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

Sono oggetto di segnalazione anche le informazioni di violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito della Provincia di Lecce, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare le violazioni.

3. SEGNALAZIONE E CANALI DI SEGNALAZIONE

Ai sensi del D.Lgs n.24/2023, la segnalazione, intesa come comunicazione, scritta o orale, di informazioni sulle violazioni, può essere presentata tramite:

- canale interno, ossia nell'ambito del contesto lavorativo;
- canale esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica, tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

A) La gestione del **canale di segnalazione interna**, che costituisce il canale primario, è affidata al **RPCT** che:

- a) riceve la segnalazione scritta, con modalità informatiche, o orale, mediante incontro diretto fissato, su richiesta del segnalante, entro un termine ragionevole;
- b) rilascia avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

Allegato G1 – Disciplina delle Segnalazioni di Illecito (Whistleblowing)

- c) mantiene le interlocuzioni con il segnalante, richiedendogli, se necessario, integrazioni;
- d) dà corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- e) dà riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni di cui alla lett.b);
- f) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché pubblicate nella sezione dedicata del sito istituzionale, e rese, altresì, accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Provincia di Lecce;
- g) con riguardo alla **segnalazione orale**, informa preventivamente il segnalante:
 - che la segnalazione orale non offre le stesse garanzie di riservatezza tecnologica della segnalazione effettuata tramite piattaforma crittografata;
 - che, previo consenso, la documentazione e la conservazione della segnalazione orale mediante incontro diretto sono garantite attraverso la redazione di un verbale, il cui contenuto può essere verificato, rettificato e confermato dal medesimo segnalante, prima dell'apposizione della sottoscrizione;

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RPCT è trasmessa a quest'ultimo, entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

In caso di assenza del RPCT protratta per un periodo superiore a 30 giorni o di situazione in cui il medesimo ritenga doversi astenere per un suo conflitto di interessi rispetto alla segnalazione, previa comunicazione al Presidente e garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, la gestione della specifica segnalazione è attribuita al Vice Segretario Generale, quale **sostituto del RPCT**.

B) Il **canale di segnalazione esterno** può essere utilizzato solo se, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

1. non sia stato dato seguito ad una preventiva segnalazione interna;
2. il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
3. il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La gestione del canale di segnalazione esterno è affidata ad ANAC, cui deve essere trasmessa, altresì, la segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

La segnalazione tramite il canale esterno deve avvenire con le medesime forme e deve essere gestita, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, con le medesime garanzie di riservatezza previste per la segnalazione tramite il canale interno, anche quando la segnalazione venga effettuata attraverso canali

Allegato G1 – Disciplina delle Segnalazioni di Illecito (Whistleblowing)

diversi da quello ANAC o pervenga a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Attraverso il canale di segnalazione esterno ANAC, che utilizza personale specificamente formato, svolge i compiti di informazione, interlocuzione, istruttoria e riscontro con le modalità e nei termini indicati nel D.Lgs. n.24/2023 e nelle Linee Guida n.311/2023 e reperibili sul sito istituzionale www.anticorruzione.it.

C) Il segnalante può ricorrere, beneficiando della protezione prevista dal D.Lgs. n.24/2023, alla divulgazione pubblica se ricorre una delle seguenti condizioni:

1. non sia stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate a preventiva segnalazione interna ed esterna ovvero direttamente a segnalazione esterna, correttamente effettuate dal segnalante;
2. il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3. il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Tale forma di segnalazione non esime gli esercenti la professione giornalistica dal rispetto delle norme sul segreto professionale, con riferimento alla fonte della notizia.

4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire di procedere alle dovute verifiche e valutazioni a riscontro della sua fondatezza. In particolare, essa deve contenere in maniera chiara: - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; - la descrizione del fatto; - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. Ove possibile, si raccomanda l'allegazione di ulteriori documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di eventuali altri soggetti potenzialmente coinvolti o a conoscenza dei fatti. Possono essere richiesti elementi integrativi sulla piattaforma informatica, di cui al Par. 6, o anche di persona, nell'incontro diretto eventualmente richiesto. Analoghe indicazioni valgono per le segnalazioni tramite canale esterno.

5. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime ricevute attraverso il canale interno ed esterno sono considerate come segnalazioni ordinarie, soggette a registrazione e conservazione della relativa documentazione. E' riconosciuta tutela al soggetto che abbia presentato segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anonime, se abbia subito ritorsioni a seguito della sua identificazione.

6. PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE INTERNA

Chi intenda inviare una segnalazione di condotte illecite al RPCT può accedere, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.24/2023, all'apposita **piattaforma informatica** "WhistleblowingPA", basata sul software GlobaLeaks, direttamente dal link "Whistleblowing" pubblicato sul sito istituzionale della Provincia

Allegato G1 – Disciplina delle Segnalazioni di Illecito (Whistleblowing)

di Lecce, "Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione". Il sistema non necessita di particolari credenziali, ma apre automaticamente una maschera interattiva, fornendo le istruzioni necessarie. La piattaforma utilizza un protocollo di crittografia che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Il RPCT è incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni all'interno dell'Ente ed è l'unico soggetto autorizzato a trattare i dati personali del segnalante e legittimato a conoscerne l'identità. Il RPCT, è pertanto, anche custode dell'identità. Il RPCT prende in carico la segnalazione e svolge un esame preliminare sulla valutazione dei requisiti della stessa nel rispetto dei termini indicati dalla legge e della riservatezza dei dati, sulla base dei seguenti criteri:

- manifesta infondatezza della segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti o segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Qualora, in seguito all'esame preliminare, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione, con adeguata motivazione, dandone comunicazione al segnalante.

Qualora, invece, il RPCT valuti l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. Il RPCT per la gestione delle segnalazioni può avvalersi del supporto dell'Ufficio del Segretario Generale, provvedendo, peraltro, ad oscurare i dati identificativi del segnalante e gli altri elementi da cui si possa risalire, anche indirettamente, all'identità dello stesso. I dipendenti dell'Ufficio suddetto devono comunque essere "autorizzati" al trattamento dei dati personali contenuti nella segnalazione e nella documentazione ad essa allegata, poiché nella documentazione trasmessa possono essere presenti dati personali di altri interessati (es. soggetto segnalato, altri soggetti), e debitamente istruiti, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati. Il RPCT può inoltre costituire, con proprio provvedimento, uno specifico Gruppo di Lavoro di cui avvalersi per l'istruttoria delle segnalazioni, composto da Dirigenti e Funzionari dell'Ente con competenze trasversali ed identificati in successivo apposito atto organizzativo, assicurando le stesse garanzie di riservatezza dell'identità del segnalante sopra specificate. Anche i componenti del Gruppo di Lavoro devono essere "autorizzati" al trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni e nella documentazione ad esse allegata, e devono essere debitamente istruiti, ai sensi della predetta normativa.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica o anche di persona. Ove necessario, può coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato e può inoltre richiedere informazioni, atti e documenti ai Dirigenti, avendo cura di tutelare comunque la riservatezza del segnalante e del segnalato, nonché richiedere l'effettuazione di accertamenti al Comando della Polizia Provinciale.

A seguito dell'espletamento dell'istruttoria, se il RPCT ritiene la segnalazione infondata, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone comunicazione al segnalante o, viceversa, se ravvisa un fumus di fondatezza della segnalazione, si rivolge immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze (Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità

Allegato G1 – Disciplina delle Segnalazioni di Illecito (Whistleblowing)

giudiziaria ordinaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della Funzione Pubblica; eventuali altri soggetti individuati in base alla specificità dei contenuti della segnalazione.)

In ogni caso, all'esito dell'attività istruttoria svolta, il RPCT fornisce un riscontro al segnalante, comunicandogli il seguito che è dato o che si intende dare alla segnalazione

7. FORME DI TUTELA E MISURE DI PROTEZIONE

La tutela riconosciuta a chi segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, nonché ai soggetti diversi individuati dal D.Lgs. n.24/2023 che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, è di tre tipi: a) la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione b) la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'Ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione; c) le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

a) La tutela della riservatezza

Il RPCT e tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, in qualunque forma questa sia fatta, hanno l'obbligo di garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove si utilizzino strumenti informatici, la riservatezza dell'identità del segnalante, al fine di evitarne l'esposizione a misure ritorsive. Tale obbligo è da riferirsi non solo all'identità del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento dal cui disvelamento la stessa possa dedursi, direttamente o indirettamente, identità e informazioni che non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante medesimo a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del Regolamento (UE) n.2016/679 e del D.Lgs.n.196/2003. L'obbligo sussiste anche per i soggetti diversi da quelli competenti cui sia pervenuta erroneamente la segnalazione.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità e previa comunicazione scritta dei motivi che ne determinano la rivelazione stessa.

I medesimi requisiti del previo consenso espresso del segnalante e della previa comunicazione scritta delle ragioni sottostanti sono richiesti per la rivelazione dell'identità nei casi di procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, laddove la rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

A tutela della riservatezza del segnalante, la segnalazione e la relativa documentazione allegata sono sottratte all'accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della L. n.241/1990, all'accesso civico

Allegato G1 – Disciplina delle Segnalazioni di Illecito (Whistleblowing)

generalizzato di cui all'art. 5, c.2, del D.Lgs. n.33/2013, nonché all'accesso dei consiglieri provinciali di cui all'art. 43, c. 2, del D.Lgs 267/2000.

Le medesime garanzie previste per il segnalante sono riconosciute alle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in conseguenza della segnalazione stessa.

Fermo restando quanto sopra previsto, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, la persona coinvolta può essere sentita o, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Il trattamento dei dati personali

Protezione dei dati personali

Ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR" e D.lgs. 196/2003 c.d. "Codice Privacy" come modificato dal D.lgs. 101/2018), il trattamento delle informazioni che riguardano il segnalante e la persona coinvolta, nonché di tutta la correlata documentazione, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati.

Il RPCT, il suo sostituto e gli ulteriori soggetti a supporto (Ufficio del Segretario Generale ed eventuale Gruppo di Lavoro) della Provincia di Lecce (titolare del trattamento) sono comunque tenuti a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, in base ai quali i dati personali devono essere "trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato" e devono essere "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" (art. 5, § 1, lett. a) e c) del Regolamento). I dati saranno inoltre sempre "trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza" degli stessi "compresa la protezione, mediante tecniche organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali" (art.5, § 1, lett. f) e arti 32 del Regolamento);

Il RPCT e i soggetti chiamati a svolgere il ruolo di supporto allo stesso sono preventivamente e necessariamente autorizzati al trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003);

I dati personali che, manifestamente, non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Il soggetto terzo che svolge il ruolo di fornitore esterno della piattaforma informatica (c.d. provider), che tratta i dati personali, opera in qualità di responsabile del trattamento e deve essere appositamente designato in conformità alle condizioni previste dall'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali conferiti attraverso la piattaforma web dedicata, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679, è disponibile al seguente link: www.provincia.le.it/whistleblowing .

Al fine della tutela dei dati personali, nel rispetto dell'anzidetta normativa di settore, la segnalazione ricevuta attraverso il canale informatico e la relativa documentazione, nonché il verbale dell'incontro diretto in caso di segnalazione orale sono conservate per il tempo necessario alla gestione della stessa segnalazione o, comunque, per non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura.

Ai soggetti interessati dal trattamento dei dati nell'ambito della segnalazione non è consentito l'esercizio, con richiesta al Titolare del trattamento ovvero con reclamo al Garante della protezione dei dati personali,

Allegato G1 – Disciplina delle Segnalazioni di Illecito (Whistleblowing)

dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento (UE) 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, oblio, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione) qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

La piattaforma "WhistleblowingPA" adottata dalla Provincia di Lecce garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione e comprende misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

b) La tutela da ritorsioni

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che provoca o può provocare al segnalante o denunciante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. In giudizio o in sede stragiudiziale, si presume, salvo prova contraria, la connessione tra tali atti o comportamenti e la segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, così come, in caso di domanda risarcitoria, si presume, salvo prova contraria, la consequenzialità del danno rispetto alla segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia.

Ai sensi del D.Lgs. n.24/2023, costituiscono ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di demerito o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

Allegato G1 – Disciplina delle Segnalazioni di Illecito (Whistleblowing)

- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltre a queste fattispecie, esemplificativamente, possono costituire ritorsione ai sensi delle Linee Guida ANAC, approvate con Deliberazione n. 311/2023, altresì: la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi).

Condizioni per l'applicabilità della tutela

Oltre allo stretto collegamento tra la segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente/indirettamente dal segnalante o denunciante, necessario perché possa configurarsi una ritorsione, il regime di protezione contro le ritorsioni si applica al ricorrere delle seguenti condizioni:

- che la segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia siano fatte in base alla ragionevole convinzione del segnalante della veridicità delle informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, indipendentemente da quello che sarà l'esito dell'accertamento;
- che la segnalazione o divulgazione pubblica siano state effettuate secondo i canali e con le modalità di cui al D.Lgs. 24/2023.

La tutela è garantita a prescindere dai motivi per i quali sia stata effettuata la segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e anche in caso di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anonima, a seguito di ritorsione conseguente a successiva identificazione o di segnalazione presentata agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea ai sensi del D.Lgs. n.24/2023.

La presente tutela non trova applicazione, fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità successivamente disciplinate, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

L'accertamento di dette responsabilità comporta, altresì, l'irrogazione di una sanzione disciplinare al soggetto segnalante o denunciante.

La tutela è, invece, garantita nel caso di riforma della sentenza di condanna in primo grado in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, ma solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione/denuncia/divulgazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

Analogamente, la tutela è dovuta in caso di archiviazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, facente seguito alla segnalazione, divulgazione pubblica, o denuncia.

La protezione dalle ritorsioni

Allegato G1 – Disciplina delle Segnalazioni di Illecito (Whistleblowing)

Competente a ricevere la comunicazione della ritorsione che il segnalante e gli altri soggetti tutelati dal D.Lgs.n.24/2023 ritengono di avere subito è, in via esclusiva, ANAC, che informa immediatamente il Dipartimento della Funzione Pubblica, e gli eventuali organismi di garanzia e di disciplina per i provvedimenti di competenza e può avvalersi della collaborazione dello stesso Dipartimento e dell'Ispektorato della Funzione Pubblica a fini istruttori.

L'accertamento della ritorsione comporta:

- la nullità della misura ritorsiva;
- l'applicazione della sanzione amministrativa da 10.000 € a 50.000 € al soggetto che ha adottato l'atto ritorsivo o responsabile del comportamento o omissione;
- la nullità del licenziamento eventualmente scaturito dalla segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e diritto al reintegro nel posto di lavoro;

E' di competenza dell'Autorità giudiziaria l'adozione di tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità della stessa.

c) Limitazioni di responsabilità per chi segnala, effettua divulgazione pubblica o denuncia

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.24/2023) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata se ricorrono, cumulativamente, le seguenti condizioni:

- che sussistano fondati motivi, al momento della rivelazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione;
- che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia siano effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023.

In tali casi, è esclusa, altresì, ogni altro tipo di responsabilità, anche civile o amministrativa.

Inoltre, le stesse responsabilità sono escluse in relazione all'esercizio dell'attività svolta dal segnalante per accedere, in modo lecito, alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.

L'esclusione della responsabilità si ha anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni posti in essere in stretta connessione con la segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e che siano strettamente necessari perché la violazione possa emergere.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato, si fa rinvio alle Linee Guida ANAC approvate con Delibere n.311 del 12/07/2023 e n.478 del 26/11/2025. La presente disciplina sarà oggetto di adeguamento ad eventuali successive modifiche legislative o nuove Linee Guida ANAC o del Garante della Privacy. Il RPCT potrà emanare ulteriori disposizioni attuative della presente disciplina, nel rispetto della normativa vigente e delle Linee Guida ANAC.